

2/2008

Campania/21/2014/REG

**Logo**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**CAMPANIA**

composta dai Magistrati:

dott. Ciro Valentino	Presidente
dott.ssa Rossella Bocci	Primo Referendario
dott.ssa Innocenza Zaffina	Primo Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario (relatore)
dott.ssa Raffaella Miranda	Referendario

**nella camera di consiglio del 13 marzo 2014**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57;

Visto l'art. 46 del DL. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge del 6 agosto 2008 n. 133.

Udito il relatore dott. Francesco Sucameli.

**Considerato in fatto**

In data 17 febbraio 2014, con nota n. 1095, il Comune di Succivo (CE) ha trasmesso alla Sezione Regionale di controllo per la Campania la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 14 novembre 2013, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo "regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi". Al suo interno, gli artt. 50 e ss. recano la disciplina per il conferimento di incarichi esterni.

Dall'esame del predetto atto di modifica, gli Uffici hanno rilevato che:

- l'art. 53, §1, lett. a) permette di non effettuare la procedura selettiva *«in caso di esito negativo della precedente procedura compartiva per mancanza di candidature o per mancanza di candidature idonee»* (enfasi aggiunta);
- l'art. 53, § 1, lett. c), permette di non effettuare la procedura selettiva *«qualora comportino, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o comunque di modica entità benché congrua a remunerare la prestazione resa, nel caso di collaborazioni meramente occasionali (quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni) che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", di per se tale da consentire il raggiungimento del fine»*;
- l'art. 54 lett. a) dispone l'esclusione dalla disciplina dello stesso regolamento in materia di incarichi nel caso in cui i contratti abbiano ad oggetto «le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati».

Sulla base dei criteri enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte in merito all'interpretazione dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego, da ora innanzi TUI) e delle altre norme e principi in materia, il Magistrato istruttore ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione.

#### **Considerato in diritto**

La legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), nel dettare le regole alle quali gli enti locali debbono conformarsi per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca, nonché di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, ha previsto la necessaria emanazione, da parte di ciascun ente locale, di norme regolamentari, da trasmettere alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dall'adozione (obbligo esteso all'ipotesi di modifiche future ai testi già approvati).

La Corte dei conti (cfr. SRC Lombardia, deliberazioni nn. 28 e 29/2008/PAR, 37/2008/REG e 224/2008) ha da tempo elaborato i criteri interpretativi della normativa al fine di stabilire, nell'esame dei regolamenti pervenuti, parametri di verifica uniformi, nonché l'alveo giuridico in cui si sostanzia la funzione di controllo.

Il comma 57 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 obbliga gli enti a trasmettere alla Corte dei conti le disposizioni regolamentari inerenti agli incarichi di collaborazione esterna, a qualunque titolo affidati. In base al dato testuale, l'efficacia delle disposizioni regolamentari non è subordinata al loro esame da parte della Corte, che non è chiamata ad effettuare un controllo preventivo di legittimità ma, nella logica di sistema, la trasmissione è da ritenere finalizzata all'esercizio delle competenze tipiche della magistratura contabile.

Al riguardo, necessario punto di partenza è la considerazione che le Sezioni regionali della Corte dei conti possono svolgere, tra gli altri, controlli di natura "collaborativa" nell'ambito del quale il legislatore, come ha riconosciuto dalla la Corte costituzionale, è libero di assegnare qualsiasi competenza, purché vi sia un fondamento costituzionale rinvenibile, in base ad una

lettura adeguatrice, rispetto al nuovo assetto della Repubblica, delle norme originariamente dettate per lo Stato, quali gli artt. 100, 81, 97 primo comma e 28 della Costituzione (cfr. sentenza Corte cost. n. 179/2007).

In questo quadro, l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti di atti e documenti, da parte degli enti locali, non può essere fine a se stesso, ma deve essere finalizzato allo svolgimento delle specifiche funzioni, come messo in luce dalla Sezione in più occasioni (per tutte, la deliberazione n. 11 del 26 ottobre 2006).

La trasmissione dei regolamenti deve quindi ritenersi strumentale al più generale potere di controllo di cui l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del Dlgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012. Tali previsioni hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (sentenze n. 179 del 2007, n. 60 del 2013 e n. 40 del 2014) sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" o binario di conformità al parametro normativo, nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità.

Di conseguenza, anche il controllo sui regolamenti deve essere svolto secondo schema "binario" di conformità, dovendosi assumere a parametro delle disposizioni regolamentari lo statuto dell'ente, i limiti normativi di settore (in particolare l'art. 7 del d.lgs n. 165/2001 e l'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000) oltre ad ogni altra disposizione legislativa che contenga indicazioni, anche di natura finanziaria, riferite a questa materia.

Fissati i parametri di raffronto, occorre verificare quali siano gli effetti del controllo.

Al riguardo va ricordato che la Corte costituzionale, ricostruendo il quadro complessivo dell'attività di controllo della Corte dei conti nei confronti degli enti locali, ha ritenuto ascrivibile al riesame di legalità e regolarità (alla stessa maniera delle verifiche previste dall'art. 1 comma 166 e seguenti della legge n. 166/2005) anche il controllo ex art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007, che ha la caratteristica, in una prospettiva non più statica (come era il tradizionale controllo di legalità) ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di misure correttive.

Tanto premesso, sotto il profilo sostanziale, la giurisprudenza della Corte ha da tempo individuato i seguenti principi:

- 1) la disciplina dettata dall'art. 3, commi da 54 a 57, della Legge n. 244/2007 stabilisce l'obbligo di normazione regolamentare di limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio e ricerca, nonché di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione. La competenza ad adottare i regolamenti degli uffici e dei servizi

- appartiene alla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio (art. 48, terzo comma, e art. 42, secondo comma lett. a) del TUEL);
- 2) l'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, ha unificato gli incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale e gli incarichi di studio e consulenza, riconducendoli all'interno della tipologia generale di collaborazione autonoma, tutti caratterizzati dal grado di specifica professionalità richiesta. Questi presupposti li distinguono dalle collaborazioni "normali", il cui uso è vietato per lo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente;
  - 3) quanto alla locuzione "particolare e comprovata specializzazione universitaria", è stato chiarito che con essa si intende il possesso di conoscenze specialistiche equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario, basato su conoscenze specifiche inerenti al tipo di attività professionale oggetto dell'incarico. La specializzazione richiesta, per essere "comprovata", deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati *curricolari*. Il mero possesso formale di titoli non sempre è sufficiente a comprovare l'acquisizione delle richieste capacità professionali;
  - 4) il nuovo testo dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 TUPI richiede, come presupposti di legittimità, tutti i requisiti già ritenuti dalla giurisprudenza contabile necessari per il ricorso ad incarichi di collaborazione o di studio. In particolare, quello della corrispondenza della prestazione alla competenza attribuita dall'ordinamento all'amministrazione conferente comporta che si possa ricorrere a contratti di collaborazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, oltre che previste dal programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 TUEL;
  - 5) il comma 3 dell'art. 46 del D.L. n. 112/2008 ha eliminato l'obbligo di individuare nel regolamento il livello massimo di spesa sostenibile, prevedendo invece la fissazione del limite massimo annuale nel bilancio preventivo. È pertanto necessario accertare, in sede di conferimento, l'esistenza di un apposito stanziamento di spesa ed il rispetto del suo limite;
  - 6) quanto all'oggetto delle collaborazioni autonome, si richiamano le considerazioni contenute nel punto 6 della deliberazione SRC Lombardia n. 37/2008 del 4 marzo 2008, sull'inapplicabilità della disciplina a materia già autonomamente regolamentata e sulla distinzione tra incarico professionale ed appalto di servizi;
  - 7) il conferimento dell'incarico deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale, adeguatamente pubblicizzate. In proposito si è posto il problema del se, ed in quali limiti, sia consentito l'affidamento diretto dell'incarico. In taluni casi, le amministrazioni fanno riferimento ai limiti previsti nel Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163/2006. Tuttavia, la materia è estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi e, pertanto, non può farsi ricorso a detti criteri. Deve invece affermarsi che il ricorso a procedure concorsuali deve essere generalizzato e che può prescindere solo in circostanze del tutto particolari, come per esempio procedura concorsuale andata deserta, unicità della

- prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;
- 8) l'atto di incarico deve contenere tutti gli elementi costitutivi ed identificativi previsti per i contratti della Pubblica Amministrazione, in particolare: oggetto della prestazione, durata, modalità di determinazione del corrispettivo, termini di pagamento, verifiche del raggiungimento del risultato (indispensabile in ipotesi di proroga o rinnovo);
- 9) in ogni caso, tutti i presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione debbono trovare adeguata motivazione nelle delibere o determinazioni di incarico;
- 10) nel regolamento deve essere espressamente precisato che le società partecipate debbono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti cui appartengono, nonché i criteri per il controllo dell'ente locale sulla relativa osservanza.

Infine si rammenta che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), all'art. 3, comma 54, modificando il comma 127, art. 1, della Legge n. 662/1996, impone alle amministrazioni (anche gli enti locali) che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, di pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Tale disposizione prevede un vincolo sull'efficacia del provvedimento d'incarico, che fino alla pubblicazione sul sito, non può produrre i suoi effetti.

Tale obbligo di pubblicità, insieme agli obblighi di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 53 TUPI, si aggiungono ai contenuti necessari dei siti web istituzionali indicati dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

### **In merito al Regolamento del Comune di Succivo**

**1.** Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi appare in linea generale rispettare il dettato normativo.

Per esigenze di ordine espositivo, di seguito si espongono le criticità del regolamento nel seguente ordine:

- art. 53, § 1 lett. c);
- art. 53, § 1 lett. a);
- art. 54 lett. a)

**1.1.** Con riguardo alla previsione di cui al 53 § 1, lett. c), si rammenta che esso dispone che è possibile omettere la procedura comparativa qualora gli incarichi «*comportino, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o comunque di modica entità benché congrua a remunerare la prestazione resa, nel caso di collaborazioni meramente occasionali (quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni) che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", di per se tale da consentire il raggiungimento del fine*».

La previsione non è conforme a legge.

Sul punto, il Collegio non ignora che, in effetti, la previsione è conforme al contenuto della Circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio.

In merito, peraltro, si osserva che l'occasionalità è una caratteristica strutturale di tutti i provvedimenti di incarico esterno – venuta meno la quale, in ragione del carattere stabile del bisogno amministrativo che intende soddisfare, l'ente sarebbe tenuto a farvi fronte con un impiego stabile ovvero ad esternalizzare in appalto (cfr. *supra*, a proposito della *ratio* dell'art. 7 TUIPI e la sua connessione con l'art. 36 dello stesso Testo unico).

Per tale ragione non pare corretta l'astratta distinzione tra occasionalità e "mera" occasionalità, in quanto non fornisce alcun criterio discriminativo implicito o altrimenti ricavabile dalla *ratio* sottesa all'art. 7 TUIPI; piuttosto essa appare prefigurare una clausola per deroghe *de facto* alla regola della procedura comparativa, simile a quella della soglia minima per valore, pacificamente ritenuta illegittima da questa Corte (cfr. *ex plurimis*, Sez. centr. contr. leg. n. 12/2011).

Infatti, come nel citato caso delle soglie di valore di irrilevanza ai fini della procedura comparativa, non si può che ribadire che gli enti sono tenuti alla stretta osservanza del principio dell'evidenza pubblica nell'assegnazione degli incarichi. Infatti, la normativa primaria di cui all'art. 7, comma 6-bis, del D.lgs. n. 165/2001 non consente alcuna deroga alle procedure comparative, se non con successiva norma di pari rango, allo stato attuale non esistente.

Pertanto, la conformità della norma regolamentare alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2/2008 non esime la disposizione da censure, sia per la natura dell'atto giuridico in questione, che non è una fonte del diritto, sia per l'indiscussa giurisprudenza contabile, la quale ha mostrato ripetutamente il proprio orientamento restrittivo verso eccezioni "interpretative" alla regola dell'evidenza pubblica.

Analoga considerazione vale per il carattere "intuitu personae", che in realtà non è un carattere differenziale rispetto all'ambito di applicazione ordinaria dell'art. 7 TUIPI, bensì, un elemento ordinario e tipico, in mancanza del quale, piuttosto si applicano diverse e ben più rigorose discipline.

In generale, infatti, la disciplina di legge in questione rimane applicabile quando l'ordinamento interno o la tipicità sociale fanno focus su un "servizio" "insostituibile" in termini economici (concetto ben distinto dalla fungibilità in senso giuridico), cioè non surrogabile nelle preferenze del consumatore da prestazioni analoghe offerte da altri operatori.

Quando invece la prestazione viene in considerazione per le sole, prevalenti, caratteristiche oggettive, tale da renderlo sostituibile e contendibile su un mercato si rende applicabile, tendenzialmente, il codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006).

Questa idea di fondo è presente nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. V, sentenza n. 2730 dell'11 maggio 2012) a proposito dei servizi giuridici (Allegato II/B), secondo cui il codice dei contratti si applica solo in presenza di «*un contratto caratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della*

*complessità - rispetto al contratto di conferimento dell'incarico difensivo specifico, integrante un mero contratto d'opera intellettuale, species del genus contratto di lavoro autonomo [...]. L'affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorché l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce (cfr. determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) [...]».*

In definitiva, atteso che la richiamata norma è espressione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità delle amministrazioni pubbliche – attraverso, appunto, la previsione di procedura concorsuale per l'affidamento di tali incarichi – se ne deve dedurre che, i soggetti pubblici destinatari della norma possono, secondo i loro ordinamenti, semplicemente adattare e indicare le modalità di selezione e pubblicità delle procedure, non disciplinarne gli stessi presupposti.

La doverosa osservanza della norma primaria non consente, quindi alcuna deroga da parte degli ordinamenti delle singole amministrazioni tenute all'osservanza della disciplina dell'art. 7 TUPI. Diversamente opinando, invero, si consentirebbe agli enti pubblici in questione di stabilire "ad libitum", attraverso i propri statuti e regolamenti, categorie che, per quantità o qualità dell'incarico, sono sottratte alle procedure concorsuali, così svuotando di contenuto, tra l'altro, la stessa norma sul controllo (perché inibita a controllare la spesa pubblica ogniqualvolta vengano poste eccezioni alle procedure secondo parametri di merito non sottoposti a controllo e variabili da ente a ente. Ne conseguirebbe, quindi, che il controllo della Corte sulla materia sarebbe limitato principalmente al corretto rispetto della soglia prevista dalla normativa statutaria e regolamentare, con aperta violazione dei principi di imparzialità garantiti costituzionalmente).

**1.2.** Analoghe considerazioni possono farsi sulla previsione che consente di derogare in base all'esiguità della spesa (cfr. la già citata Sez. centr. contr. leg. n. 12/2011 su un caso di eccezione alla procedura comparativa per soglia di importo).

Stante l'attuale formulazione della legge, non può costituire in nessun modo esimente dalla regola della comparazione il riferimento all'esiguità dell'erogazione ("spesa equiparabile ad un rimborso spese" o "altre attività nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità sebbene congruo a remunerare la prestazione svolta").

Per quanto concerne i singoli casi riportati esemplificativamente, essa appare riprendere, per il vero in modo inconferente, i casi di prestazioni non incompatibili di cui all'art. 53 TUPI. La casistica riportata non rileva ai fini dell'art. 7 TUPI, salvo che, nel caso concreto, ricorra una delle tre eccezioni alla procedura comparativa di cui sopra (procedura concorsuale andata deserta, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo o l'assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza).

Peraltro, ove per la limitatezza dell'importo, il comune ritenga di procedere ad affidamento diretto, esso potrebbe semmai avvalersi di liste di accreditamento – mediante la valutazione dei requisiti e dei curriculum di professionisti preventivamente effettuata – la cui formazione, in ogni caso, deve necessariamente essere rispettosa dei principi di adeguata pubblicità (atti a permettere una conoscenza conforme all'importanza degli incarichi da attribuire), con conseguente formazione e aggiornamento almeno annuale (cfr. SRC Lombardia 59/2013/REG). Inoltre non pare possibile prescindere, anche nell'ipotesi di incarichi esigui per importo, dall'invito di un numero congruo di concorrenti.

2. In secondo luogo analogamente non conforme a legge appare la previsione di cui alla lett a) del § 1 dell'art. 53 del regolamento sottoposto al controllo di questa Sezione.

Tale disposizione permette di non effettuare la procedura selettiva *«in caso di esito negativo della precedente procedura compartiva per mancanza di candidature o per mancanza di candidature idonee»* (enfasi aggiunta).

Come si è evidenziato (cfr. SRC Lombardia n. 100 e 110/2013/REG), uno dei presupposti fondamentali per l'assegnazione di incarichi esterni ex art. 7 TUPI è la sussistenza della c.d. **non intraneità**, vale a dire l'aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, presupposto che deve essere accertato e valutato in senso rigoroso.

In proposito, si è detto che il presupposto dell'assenza di strutture organizzative o di professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi oggetto di incarico inerente alle proprie finalità istituzionali e sterno. Tale interpretazione è imposta sia in un'ottica funzionale (in quanto il presupposto *de quo* "è diretto a salvaguardare la funzione degli apparati amministrativi in uno con l'imparzialità e il buon andamento dei pubblici uffici"), sia alla luce della formulazione letterale della norma che recita che "l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno" (si veda l'art. 7, comma 6, lett. b, TUPI, come sostituito dall'art. 32 D.L. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006). Quest'ultima locuzione, infatti, "non può che significare che tale accertamento (che investe la possibilità di utilizzare le risorse e non solo l'esistenza o meno di queste) deve avvenire in base a parametri oggettivi e verificabili a posteriori" (in questi termini, SRC Piemonte, parere n. 23 del 18 marzo.)

Il Collegio ritiene che considerare come presupposto la mancanza di candidature interne, a valle di una verifica da parte dell'ente di "disponibilità" a svolgere un incarico, non integri tale presupposto. La mancanza accertata di disponibilità interne allo svolgimento concordato e volontario di un incarico, semmai, costituisce un'ipotesi di impossibilità soggettiva che in nessun modo integra la mancanza oggettiva di specialità interna. È, infatti, responsabilità dei dirigenti assumere decisioni organizzative anche autoritative per reperire le competenze e le risorse necessarie all'interno dell'amministrazione.

In secondo luogo, questa Corte (cfr. SRC Lombardia n. 715/2010/REG del 30 giugno 2010) ha ritenuto non conforme a legge una consulenza legale affidata "per svolgere le



funzioni ordinarie dell'ente e, quindi, per sopperire alle carenze organizzative di uffici dell'ente".

**3.** Altrettanto non corretta è l'esclusione di cui all'ultimo alinea per "incarichi professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate".

Una simile esclusione, infatti, non ha fondamento sia sotto il profilo giuridico che (sempre che sia separabile dal diritto), sotto il profilo strettamente logico.

Sotto il profilo giuridico, anche in questo caso si rammenta che le regole della procedura comparativa, della "non intraneità", nonché le regole di trasparenza e temporaneità di cui all'art. 7 TUPI, sono espressione di principi generali (imparzialità, buon andamento in termini di efficacia ed efficienza, e il relativo precipitato dell'autosufficienza organizzativa) che hanno fondamento costituzionale (l'art. 97 Cost.). Pertanto, le deroghe a tali regole dovrebbero essere espresse e rivestono carattere eccezionale.

In ogni caso, simili eccezioni dovrebbero essere introdotte da fonti di rango legislativo. Come si è già sopra evidenziato, infatti, diversamente opinando, si consentirebbe agli enti pubblici in questione di stabilire "ad libitum", attraverso i propri statuti e regolamenti, categorie che, per quantità o qualità dell'incarico, sono sottratte alle procedure in questione, così svuotando di contenuto, tra l'altro, la stessa norma sul controllo.

Sotto il profilo strettamente logico, inoltre, l'obbligatorietà dell'evasione di una competenza, che è tipica delle funzioni dell'ente locale, non determina in nessun modo, come conseguenza, la necessità di sottrarsi alle ordinarie regole di trasparenza e pubblicità, anzi, proprio in virtù di tali caratteristiche, l'ente ha l'onere organizzativo di evaderle reperendo risorse umane e materiali con le ordinarie procedure improntate a concorsualità e pubblicità.

**4.** In quarta e finale considerazione, si osserva che il regolamento, nel disciplinare la procedura di conferimento degli incarichi, non contiene alcun riferimento esplicativo a due centrali obblighi di legge, finalizzati a consentire il controllo interno ed esterno della regolarità e legittimità dell'azione amministrativa:

- a) l'indicazione dell'obbligo del parere dei revisori.
- b) l'indicazione del necessario invio alla Corte dei conti per gli incarichi di importo superiore a 5.000,00 euro.

**4.1.** Per quanto concerne il primo obbligo si rammenta che l'art. 1, comma 42 Legge 30 dicembre 2004 (finanziaria per il 2005) impone agli enti locali l'obbligo di acquisire il parere dei revisori dei conti.

In proposito, a fronte di pronunciamenti inizialmente orientati nel senso dell'intervenuta abrogazione della disposizione (cfr. ad esempio, la delibera n. 4/2006/AUT della Sezione delle Autonomie, di approvazione delle Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266 del 2005) la successiva giurisprudenza costante delle Sezioni regionali di controllo di questa Corte si sono pronunciate per la permanenza in vigore dell'art. 1, comma

42, della Legge n. 311/2004 (cfr. SRC Lombardia, deliberazioni nn. 213/2010; 506/2010; cfr. anche SRC Piemonte 69/2011).

**4.2.** Con riguardo al secondo obbligo di legge, si rammenta che l'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n.266, ha previsto che gli atti di spesa relativi ai precedenti commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000,00 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. La finalità di tale previsione normativa è riconducibile all'accertamento, di tipo collaborativo, da parte della Corte, dell'idoneità dell'attività amministrativa posta in essere dagli enti locali a raggiungere determinati risultati, attraverso una verifica della sua efficacia, efficienza ed economicità, che non può comunque prescindere da un riscontro della conformità della stessa a norme giuridiche.

Questa Sezione ha già affermato che "l'accertamento dell'illegittimità per il mancato rispetto di una o più dei requisiti di Legge (talora verificabile nei limiti di sindacabilità di scelte discrezionali) comporta da un lato l'obbligo di rimuovere, ove possibile, l'atto con un provvedimento di secondo grado e dall'altro la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere" (SRC Lombardia, n. 244/08).

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

1) accerta la non conformità del Regolamento inviato dal Comune di Succivo ai parametri normativi individuati dalla Sezione nelle delibere richiamate in premessa, relativamente a:

- obbligo di prevedere che anche per l'affidamento di incarichi: a) qualificati come "meramente occasionale" o "intuitu personae" ovvero b) il cui compenso sia espresso in termini di rimborso spese, si debba ricorrere ad apposite procedure selettive;

- l'esclusione dalla disciplina per il conferimento per "incarichi professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate";

2) invita l'Amministrazione comunale a modificare il predetto Regolamento nelle parti indicate, inserendo, cautelativamente, la menzione nel regolamento degli obblighi di legge finalizzati al controllo interno ed esterno degli incarichi conferiti, come indicato in parte motiva;

3) dispone

- che l'Amministrazione comunale trasmetta la deliberazione di modifica del regolamento, entro il termine di 30 giorni, come previsto dall'art. 3 comma 57 della LF n. 244/2007. La presente deliberazione viene inviata al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco;

- che, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Il Relatore

f.to dr. Francesco Sucameli

Il Presidente

f.to dr. Ciro Valentino

Depositata in Segreteria

18 marzo 2014

Il Direttore della Segreteria

f.to dr. Mauro Grimaldi